



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO 2018-2019

IL LAVORO NELLO SPETTACOLO E NELLO SPORT

- sport dilettantistico (prestazioni sportive, collaborazioni sportive e non, collaborazioni amministrativo gestionali)
criticità e certezze
- sport professionistico
- spettacolo (lavoratori dipendenti e autonomi)

Cremona 21 Febbraio 2019 – Maurizio Falcioni ODCEC Rimini

qualche numero

Movimento sportivo federale 4.700.00 atleti tesserati (FSN/DSA)

Operatori sportivi inerenti oltre 1.000.000

Società/ass. sportive affiliate 65.000

In generale oltre 20.000.000 sono i praticanti sportivi

Sedentari/non praticanti oltre 23.000.000

Istituzioni no profit sportive 93.000

Volontari inerenti 1.000.00

89.000 «lavoratori» retribuiti

ENPALS (ex Enpals)

mondo sportivo e lavoratori spettacolo

Dlgs 708 del 16/7/1947

- Cambia denominazione alla Cassa Nazionale di assistenza Lavoratori dello Spettacolo in Enpals
- Istituisce assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari, determina prestazioni per vecchiaia ed invalidità
- Elenca le categorie i cui soggetti appartenenti sono obbligatoriamente iscritti all'Ente
- Regolamenta il certificato di agibilità
- Regolamenta gli aspetti contributivi

SPORTIVI PROFESSIONISTI

L.91 DEL 23/03/1981

regolamentazione del professionismo sportivo, individuando che vengono identificati tali: gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

CONI delibera 469 del 02/03/1988

Calcio (sera A/B/Lega Pro) - Pallacanestro (A1 e A2) - Ciclismo

Golf – Pugilato (fino al 2013) – Motociclismo (fino al 2011)

no professionismo per donne

tutti gli altri sport sono di natura dilettantistica

PRESTAZIONI OCCASIONALI ART. 54bis DL 50/2017

(libretto famiglia e presto)

STEWARD negli stadi

estesa dalla L.205/2017 la possibilità di effettuare prestazioni occasionali agli steward per prestazioni svolte negli impianti sportivi, purchè a favore di utilizzatori di cui alla L. 91/1981 e nel limite di compensi pari a € 5.000,00 nell'anno civile

tramite «Libretto famiglia» e non con «contratto di prestazioni occasionali – presto-»

Il Dlgs 182 del 30/04/1997

Interviene ai fini Enpals in merito a:

- Aspetti contributivi
- Aspetti pensionistici evidenziandone le modalità di calcolo ed i requisiti d'accesso
- Distingue gli assicurati Enpals in tre gruppi indipendentemente dalla loro natura autonoma o subordinata:
 - a) Prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli
 - b) Prestano a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lett. a)
 - c) Prestano attività a tempo indeterminato

II DM 15/03/2005

Amplia le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente all'Enpals

con la L. 214 del 22/12/2011

viene soppresso l'Enpals per confluire nell'INPS tra le forme previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria

CCNL impianti ed attività sportive profit e no profit

Accordo del 22/12/2015

ATTIVITA' SPORTIVO DILETTANTISTICA

I RAPPORTI DI LAVORO

- lavoratore subordinato
- collaborazione coordinata e continuativa
- prestazioni occasionali art. 2222 codice civile
 - redditi diversi art. 67
- collaborazioni amministrativo gestionali art.67

non esiste definizione giuridica del lavoro sportivo, relegato unicamente a disposizioni di natura fiscale

AE ris.ne 38/E del 11/04/2014

..... non esiste una compiuta disciplina civilistica relativa all'attività degli sportivi dilettanti

..... si ritiene che l'attuale formulazione dell'art. 69 del TUIR, in considerazione della non configurabilità di un rapporto di lavoro nell'attività sportiva dilettantistica.

ITL circ. 1 del 01/12/2016

... la volontà del Legislatore è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una **normativa speciale**, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.

Art.67 Dpr 917/1986 lett. m)

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

.....

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

DLgs 81/2015 – art 2 –

1. *A far data dal 01/01/16, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.*

2. *La disposizione di cui al comma 1 con trova applicazione:*

d) *alle **collaborazioni** rese ai fini istituzionali (no commerciali!!) in favore delle associazioni e società sportiva dilettantistiche **affiliate** alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come individuati (cosa? Le collaborazioni o gli Enti?) e disciplinati dall'art.90 L. 289/2002, ~~nonché dalle società sportive dilettantistiche lucrative;~~*

Ex Dlgs 276/2003 art. 61

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo (progetto) le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Codice di Procedura Civile – art. 409 - Controversie individuali di lavoro

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. *La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa (modificato da 14/6/17 da L. 81/2017).*

L. 289 del 27/12/2002

Art. 90 comma 3 lett. a)

All'art.81 (ora 67) comma 1 lett. m) è aggiunto, in fine, il seguente periodo
«tale disposizione si applica anche ai rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche»

Art. 69 Dpr 917/1986

2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 10.000,00 (L.205/2017 art.1 c.367). **Non concorrono, altresì, a formare il reddito** i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

AE risoluz. 38/E del 11/04/2014

... considerare non imponibili i rimborsi di spese documentate, comprese le indennità chilometriche, limitatamente a quelle sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Non assume, invece, rilevanza a tale fine la sede dell'organismo erogatore.

ciò vale nel presupposto che l'attività svolta sia effettivamente riconducibile all'art. 67 c.1 lett m) e non sia riscontrabile l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo

Art. 25 L. 133/1999 come modificato da L.342/2000

Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche.

1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni (€ 20.658,28) ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo

Pertanto

- Fino a € 10.000,00 nessuna imposta
- Oltre € 10.000,00 e fino ad € 30.658,28 (10.000,00 + 20.658,28 si applica la ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'art.11 del TUIR (23%) oltre ad addizionali comunali e regionali
- Oltre € 30.658,28 si applica la ritenuta del 23% titolo di acconto

Risoluzione AE 106/E del 11/12/12

In risposta a interpello di FIDAL, AE indica che in caso di superamento di compenso pari a € 7.500,00 (obbligatorio applicare) a titolo di imposta, oltre alla ritenuta Irpef del 23% anche la ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione e l'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione (dubbio in quanto Dlgs 360/1998 subordina la determinazione delle addizionali comunali e regionali a specifici decreti da emanarsi entro il 15/12)

INAIL

Nota del 12/06/2008 n.4928

Gli eventuali compensi corrisposti da organismi sportivi dilettantistici possono rientrare fra i «redditi diversi», per i quali non si configura l'assoggettamento al premio assicurativo INAIL, ove ricorrano i seguenti requisiti.

- Requisiti soggettivi: i compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese devono essere erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Altrettanto vale per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche
- Requisito oggettivo: il concetto di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» è stato chiarito da AE che ha precisato che il legislatore, con tale espressione, ha inteso riferirsi alle prestazioni funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, di cui determinano, in sostanza, la concreta realizzazione.

INPS

Ministero del Lavoro interp. 22 del 09/06/2010

*Come noto i compensi erogati sono soggetti alla disciplina fiscale e previdenziale dei redditi diversi di cui all'art. 67 , per le quali è prevista
..... l'assenza di obbligo di contribuzione previdenziale*

Concetto di « esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche »

AE ris. 34/E del 26/03/2001

..... soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo.

.... atleti dilettanti, agli allenatori, ai giudici di gara, ai commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri dirigenti, che di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone, di fatto, il regolare svolgimento

Interviene nelle ultime quattro righe nel contesto dell'attività professionistica sportiva

Non possono essere considerati redditi diversi di cui all'art.67.... i compensi corrisposti all'arbitro dilettante nel caso in cui diriga una gara professionistica. Del pari, non possono essere inclusi nella disciplina di cui trattasi i compensi corrisposti all'atleta professionista nell'ipotesi in cui si veda impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica.

DL 30/12/2008 n. 207 conv in L. 14/2009

Art.35 comma 5

Nelle parole «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenute nell'art. 67 c.1 lett. m) del TUIR, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

AE risoluzione 38/E del 17/05/2010

... ha ricompreso nell'ambito dell'art. 67 le attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate (formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica) a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.

... ha ampliato il novero delle prestazioni ... eliminando di fatto il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva.

.. conforme all'indirizzo assunto da ENPALS con circ. 18 del 09/11/2009 non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali.

AE circ. 21 del 22/04/2003

In merito alla disposizione della L. 289/2002 che ha introdotto il concetto di cococo amministrativo gestionale indica.....

Il carattere amministrativo-gestionale limita la previsione dell'art.67 alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano pertanto nei rapporti di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o ssd, quali ad esempio la raccolta di iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti,

unica disposizione di prassi in merito!!!

quindi

le prestazioni svolte da soggetti non propriamente dediti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistica?

Istruttori – preparatori atletici – coaching sportivo* -

magazziniere - manutentore campi ed attrezzatura - custode magari addetto anche alla pulizia degli spogliatoi e delle mute delle squadre
- bigliettaio – addetto al bar – fisioterapista – massaggiatore – etc.

* Il coaching sportivo è un percorso attraverso il quale il coach aiuta il coachee (un singolo atleta o un'intera squadra) a raggiungere alti livelli di prestazione in gara. Questo avviene mediante la definizione di obiettivi e dei tempi per raggiungerli. L'allenamento mentale, affiancato a quello fisico e tecnico, permette all'atleta di gestire in ogni momento della gara il proprio stato emozionale e trovare rapidamente le risorse che gli permettono di ottenere in ogni istante le migliori performance.

Ministero Lavoro Interp. 22 del 09/06/2010

Domanda:

richiesto parere in merito alle collaborazioni coordinate e continuative instaurate ai sensi dell'art.90 commi 3 e 23 (dipendenti pubblici). In particolare si chiede:

- obbligo della comunicazione preventiva al Centro per Impiego dei contratti di collaborazione con tecnici ed atleti? e gli stessi debbano essere riportati sul LUL?
- per tecnici di associazioni e ssd debbono essere versati contributi ENPALS?

Risposta:

... come noto, i compensi erogati per le collaborazioni di cui all'art. 90 della L. 289/2002 (e di cui all'art.61 c.3 del DLgs 276/2003) sono soggetti alla disciplina fiscale e previdenziale dei redditi diversi di cui all'art. 67

.... ribadisce la necessità della «genuinità» delle collaborazioni

... ricorda che la circ. del Min Lav. 14/2/07 già comprendeva fra le tipologie contrattuali soggette agli obblighi di comunicazione le collaborazioni coordinate e continuative individuate e disciplinate dall'art.90 della L. 289/2002

Ribadisce l'obbligo per asd e ssd che stipulano contratti di collaborazione di cui alla L.289/2002 della comunicazione preventiva al Centro per Impiego

Non risponde pertanto alla domanda se l'obbligo di preventiva comunicazione vale anche per atleti e tecnici, pur ricordando, in relazione a questi ultimi, i soggetti compresi nell'ambito di applicazione ENPALS (DM 15/3/2005)

LUL

Vademecum del Min. Lavoro del 05/12/2008 (integrato poi in data 07/01/2009)

I collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compenso fino a € 7.500,00 vanno iscritti sul LUL? NO. Si deve distinguere a tal fine fra una prestazione resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa che dovrà essere sempre iscritta sul LUL e l'esecuzione di mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportivo dilettantistiche iscritte nelle rispettive federazioni non soggetta agli obblighi di registrazione.

I lavoratori occasionali del settore sportivo e dello spettacolo vanno iscritti nel LUL? NO. Nessun lavoratore occasionale, genuinamente tale, deve essere iscritto nel LUL

Istruzioni UNICO

Quadro C sezione I: in questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati ed i redditi di pensione

- le somme in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a *progetto* o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrino:

c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

rem. Istruzioni vengono approvate con provvedimento ai sensi della L. 244/2007 art.1 c.361

L. 205 del 27/12/2017

Art.1 comma 358 poi abrogato dal DL 87/2018 (decreto dignità)

Le prestazioni di cui all'art.2 comma 2 lett. d) del DLgs 81/2015, **individuate** dal CONI ai sensi dell'art. 5 c.2 lett a) del DLgs 242/1999 (*il CONI adotta gli atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo*), costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ministero Lavoro circ. 37 del 21/02/2014

ribadisce il CONI quale unico organo certificatore dell'attività sportiva dilettantistica svolta da asd e ssd (art. del DL 136/2004). Riconoscimento che costituisce il presupposto per l'applicazione dei trattamenti agevolativi spettanti ad asd e ssd

ribadisce che nel concetto di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Non limitando l'operatività dell'art. 67 del TUIR, al solo caso di prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma estendendo a tutte quelle relative allo svolgimento di attività dilettantistica di formazione, didattica, preparazione e di assistenza intese nell'eccezione più ampia del termine «attività sportiva»

.... nell'evidenziare la complessità che la specificità della disciplina che interessa ssd e asd, occorre prendere atto che l'attività di vigilanza svolta nei confronti di tali realtà ha determinato l'insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole per l'Amministrazione e l'INPS.

ravvisa pertanto l'opportunità di farsi promotore, d'intesa con l'INPS, di iniziative di carattere normativo, volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che, nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale

ne deriva che ferma l'attività di vigilanza già avviata ed i contenziosi in essere, si rende opportuno, da parte degli Uffici, concentrare la propria attività sulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal CONI e non iscritti nel relativo registro CONI

ITL circ. 1 del 01/12/2016

esordisce...il trattamento dei compensi erogati da asd e ssd presenta da sempre aspetti che meritano di essere chiariti, in quanto continuano a dare luogo, in sede applicativa, a numerosi contenziosi.

... la volontà del Legislatore è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici (*non usa il termine coordinata e continuativa*) una **normativa speciale**, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.

tornando e rimarcando il concetto di esercizio diretto di attività sportiva nella forma più ampia del termine, in **sede di accesso** è necessario verificare, sulla base delle indicazioni fornite dalle federazioni, quali sono le attività necessarie per garantire l'avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività

a titolo di esempio: istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura **prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell'attività.**

continua... alla luce della normativa vigente appare chiaro che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità (*non cita i compensi...*) erogate ai collaboratori (*il termine è utilizzato in senso generico e non per indentificare cococo*) è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) Che asd/ssd sia regolarmente riconosciuta dal CONI
- 2) Che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni (*non parla di eps/dsa .. per eps comprensibile, ma non il mancato richiamo alle dsa che rappresentano sport a livello agonistico, ma non olimpici*)

DELIBERE DELLE FEDERAZIONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

22/01/16 (ante circ. ITL del 01/12/16)

Sono preposti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica della pallavolo, del beach volley e del sitting volley, le tipologie di attività e di soggetti di seguito elencati: ... raccattapalle, addetti al campo di gara, addetti organizzazione gare nazionali e internazionali, addetti raccolta e pubblicazione risultati e dati di gara...

..... rientrano altresì i soggetti che.... svolgano compiti connessi e strumentali a quelli indicati, nonché coloro che forniscano prestazioni in ambito didattico e/o di formazione in relazione alle stesse attività federali

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

Comunicato per delibera del Consiglio Federale del 23/1/17

.... sono state individuate le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche.....

..... tecnici delle armi, addetti informatici, addetti archiviazione, raccolta e distribuzione risultati, addetti ai varchi di accesso e alla distribuzione degli accreditati, addetti alle premiazioni e speaker

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Delibera Consiglio Federale del 21/6/17

..... delibera le attività, le qualifiche e le connesse mansioni tecnico-sportive , formative ed organizzative strumentali all'attività del ciclismo, nel testo indicativo e non esaustivo....

..... meccanico, scorta tecnica, staffetta motociclistica, addetto alle segnalazioni aggiuntive, addetti informatici, addetti archiviazione, raccolta e distribuzione dei risultati, addetti alle premiazioni e speaker, etc.

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

22/8/17

Il consiglio federale in ottemperanza a quanto richiesto dal CONI a seguito della lettera circolare ITL del 01/12/2016 delibera le prestazioni di lavoro ritenute funzionali al perseguimento dei fini istituzionali

... responsabile dello sviluppo, video analista, addetto all'impianto, contabile, addetto alla comunicazione ed al marketing.....

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

30/10/17

... ha valutato opportuno identificare..... Le prestazioni di lavoro ritenute funzionali al perseguimento dei fini istituzionali

..... video analista, addetto all'impianto, manutentore dell'impianto, addetto alla comunicazione ed al marketing

CSEN – CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
(EPS)

Delibera compensi sportivi del 29/9/17

..... della necessità di individuare le funzioni e le attività che risultano funzionali alla concreta realizzazione esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica

..... addetti attrezzature, addetti al trasporto attrezzature di gara, addetti al magazzino, etc.

LE DISCIPLINE SPORTIVE RICONOSCIUTE

Delibere CONI: 1566 del 20/12/16 – 1568 del 14/2/17 – 1569 del
10/5/17

assenza di attività sportive praticate : **yoga**, crossfit , trx, **pilates**, zumbafitness, fitness in acqua come idrobike, flat, rulli in acqua, altre attività come parkour, paintball, etc

Federazione Italiana Pesistica nel Consiglio federale del 21/5/17 introduce indirettamente yoga e pilates, così come Federazione Italiana Ginnastica con circolare ai propri comitati regionali in data 7/9/17

REGISTRO CONI
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO
NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE

Delibera 1574 del 18/07/2017

ATTIVITA' SPORTIVA: per attività sportiva si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall'organismo sportivo di riferimento (FSN/EPS/DSA). Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori: 1) livello di competizione 2) livello organizzativo 3) luogo fisico 4) durata del singolo evento 5) partecipanti. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.

ATTIVITA' DIDATTICA: con attività didattica si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo sportivo o organizzati da asd/ssd se espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo di affiliazione. Ogni evento didattico è contraddistinta da un codice identificativo univoco

Da 01/01/2019

COMPENSI SPORTIVI COMPATIBILI CON NASPI

Inps con circolare 174 del 23/11/2017 ha precisato che relativamente ai premi ed ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica gli stessi sono interamente cumulabili con l'indennità NASPI ed il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all'INPS comunicazioni relative all'attività e ai relativi compensi e premi

DLGS Capo Provvisorio Stato n. 708 del 16/07/1947
Ratificato dalla L. 2388/1952

Disposizioni concernenti l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo

- cambia denominazione alla Cassa Nazionale di assistenza Lavoratori dello Spettacolo in Enpals
 - istituisce assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari, determina prestazioni per vecchiaia ed invalidità
 - all'art.2 le categorie **obbligatoriamente iscritte** (di qualsiasi nazionalità):
 - 1) Artisti lirici;
 - 2)
 - 3)
- 23bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali (*introdotto da L. 350/2003 che ha modificato art.1 Dlgs 182/1997*)

L'art. 3 prevede la possibilità che con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, può essere altresì integrata o ridefinita, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Interviene in merito il Decreto 15/03/2015 per delineare i tre gruppi di categorie dei soggetti assicurati.

I contributi dovuti all'Ente (art.5) sono a totale carico delle imprese ; contributi stabiliti (art.4) in percentuale della **retribuzione lorda individuale giornaliera** percepita da ciascun iscritto

L'art.6 specifica che le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, **le associazioni**, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi NON possono fare agire nei locali I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. **01 al n. 14** dell'art.3, che non siano in possesso del **certificato di agibilità**.

Il certificato di agibilità può essere richiesto direttamente dai lavoratori di cui al n. 23-bis (lavoratori autonomi esercenti attività musicali).

L'impresa ha l'obbligo di comunicare (art. 9) all'ente le persone da essa occupate, indicando la retribuzione giornaliera e i dati richiesti per l'accertamento dei contributi. Ciò entro 5 giorni dalla conclusione del contratto.

L'Ente rilascia all'impresa il certificato di agibilità (art. 10). Presentazione di garanzia per aziende di nuova iscrizione **NON** è più richiesta

Certificato di agibilità assolve, nel settore dello spettacolo, anche l'ulteriore obbligo di comunicazione preventiva della durata della prestazione per la chiamata dei **lavoratori intermittenti** (Min. Lav. parere 10767 del 3/7/2015)

Mancato possesso del certificato di agibilità determina **sanzione amministrativa** pari a € 125,00 per ogni lavoratore al quale si riferisce l'inosservanza e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata. Illecito non diffidabile (Enpals circ. 7/2009 e Min. Lav. parere 10767/2015)

IL CERTIFICATO DI AGIBILITA' **(circ. Enpals 21 del 4/6/2002)**

Attesta che il datore di lavoro può svolgere attività lavorativa con il lavoratore, nel periodo di validità del certificato; quindi per una tutela rafforzata del lavoratore artistico/tecnico di cui alle categorie da 01 a 14 dell'art.3 del DLgs 708/1947.

L'obbligo del versamento contributivo grava anche con riferimento ai lavoratori già titolari di una copertura assicurativa presso un diverso regime previdenziale obbligatorio.

Viene rilasciato per uno specifico evento o per una serie di eventi, ma non per un periodo di tempo «aperto»

a chi viene rilasciato:

- a) alle imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, ai teatri tenda, agli enti, alle **associazioni**, alle imprese del pubblico esercizio, agli alberghi, alle emittenti radiotelevisive e agli impianti sportivi. Questi NON possono fare agire nei propri locali I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. **01 al n. 14** dell'art.3, che non siano in possesso del **certificato di agibilità**
- b) I soggetti di cui sopra che stipulano contratti con società (coop. di prod. e lavoro, etc.), fondazioni, ditte individuali, associazioni, occupanti i lavoratori di cui ai punti 01-14 dell'art. 3

certificato di agibilità a titolo gratuito: deve essere vincolato al singolo evento, solo per manifestazioni a scopo benefico/sociale e per prestazioni artistiche gratuite (i rimborsi spese forfettari rientrano nella base imponibile, mentre non vi rientrano le indennità di trasferta entro le soglie di esenzione giornaliera fissate per legge e le spese di vitto, alloggio e trasporto, sostenute direttamente da chi organizza lo spettacolo (nel caso in cui ricorrono le condizioni di «trasferta»).

formazioni dilettantistiche/amatoriali: certificato di agibilità non richiesto (e quindi no obbligo contributivo) relativamente a svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, etc.) che si esibiscono solo per divertimento e/o tramandare tradizioni, ai fini educativi, etc.

la manifestazione artistica deve essere a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante (contributi da Enti locali non sono considerati compensi e non sono altresì considerati compensi le donazioni effettuate da privati o da enti no profit.

se previsti ricavi che siano destinati alle finalità associative ed a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione.

non è dovuta contribuzione: quando Enti Pubblici locali, Pro Loco, organizzano manifestazioni ai fini culturali o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purchè gli artisti non vengano retribuiti, anche se vi è presenza di pubblico pagante.

no agibilità e no contribuzione: saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentatori di corsi didattici, oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori Associazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000

durante cerimonie private: battesimi matrimoni, etc. gli adempimenti di richiesta certificato e di pagamento retribuzioni previdenziali devono essere assolti dal gestore del locale, se assunti o scritturati dallo stesso.

L'allegato 1 alla circolare elenca le categorie di lavoratori per le quali deve essere richiesto il certificato di agibilità (dal punti 1 al punto 14 ... ma non tutti)

Fondazioni lirico-sinfoniche

Gli enti lirici sul finire degli anni '90 sono stati trasformati in Fondazioni con il DLgs 134/1998. Pertanto hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato; ciò nonostante, il DL 91/2013 , stabilisce che per i dipendenti di detti Enti, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego.

Le Fondazioni sono assicurate, ai fini pensionistici, all'ENPALS, ma ai fini del trattamento di malattia sono equiparati ai dipendenti pubblici; che comporta per i medesimi l'esonero dal versamento della contribuzione di malattia. A tali lavoratori infatti, in caso di malattia viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro la retribuzione ordinariamente spettante. Questo vale per i lavoratori a tempo indeterminato.

Per le altre tipologie di rapporto di lavoro, valgono le disposizioni dettate per la generalità dei lavoratori dello spettacolo (Dlgs cps 708/1947) (Inps circ. 124/2017)

ENPALS e

DM 15/03/2005

ENPALS circ. 07/2006

Relativamente al punto 20 il richiamo ad impiegati ed operai, va riferito ai lavoratori dipendenti di circoli sportivi e di imprese che gestiscono i suddetti impianti ovvero li utilizzano in via NON occasionale.

Per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi, l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica-subordinata o autonoma – del rapporto di lavoro (*confermato anche da Min.Lav. Interpello 22/2010*)

Al riguardo si sottolinea che è da considerare addetto agli impianti sportivi il personale la cui prestazione è direttamente legata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa, sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro ovvero per il committente, se gli impianti venissero meno, si dovranno escludere dalla nozione di addetti agli impianti i soggetti impegnati in attività collaterali che, pur svolgendosi materialmente nell'impianto o presso di esso ed eventualmente anche alle dipendenze dello stesso gestore, si caratterizzano per una specifica, autonoma funzione economica: ci si riferisce al bar, ristorante e simili

Ministero Lavoro Circ. 16/5/2006 prot. 25/004256

Deve intendersi compresa nella locuzione di «lavoro autonomo», qualsivoglia tipologia di lavoro non subordinato come, ad esempio, il lavoro a progetto o l'associazione in partecipazione con apporto di sola manodopera; parimenti deve ritenersi compresa nella espressione «lavoro subordinato» ogni manifestazione di lavoro dipendente, anche flessibile (quale ad es. il lavoro a chiamata).

Ciò premesso resta senza dubbio ferma l'obbligatoria riconduzione di qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato nel senso anzidetto, instaurato con i lavoratori appartenenti ai raggruppamenti di cui al DM 15/3/2005, nell'alveo delle attribuzioni e delle competenze Enpals, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, nonché del rispetto di tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi in materia

enpals circ. 13 del 7/8/2006

lavoro professionale o lavoro occasionale

ricorda come obbligo di iscrizione all'Ente sia stato esteso a prescindere dalla natura subordinata, parasubordinata, autonoma del rapporto di lavoro, anche a figure professionali tipiche del settore, quali istruttori, direttori tecnici, massaggiatori

richiama l'attenzione della disciplina prevista dall'art. 67 del TUIR a tali rapporti, ricordando che la qualificazione delle suddette somme (compensi, premi, rimborsi, etc.) alla stregua di redditi diversi comporta, come noto, che per le stesse non si configuri l'assoggettamento a contribuzione previdenziale

ricorda che già la AE con ris.ne 21/E del 01/3/2004 fa presente che l'art. 53 del TUIR riconduce in tale categoria reddituale i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e intende per attività artistiche e professionali l'esercizio, per professione abituale ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle che danno luogo a reddito di impresa. In mancaza del requisito dell'abitualità le prestazioni di lavoro autonomo rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui al comma 1 lett. l) dell'art. 67

Sul piano concreto si parla di reddito professionale laddove dall'esame dell'attività posta in essere emergano in via «**concorrente**» i seguenti indici:

- attività, quantunque esercitata in via non esclusiva né preminente, si sviluppi con caratteristiche di **abitualità**. Il termine «abitualità» sta a delimitare attività caratterizzata da **ripetività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti**. Esso ha un significato contrario a quello di **occasionalità** che, riferito ad un'attività, traduce i caratteri della contingenza, dell'eventualità, della secondarietà;

- la misura delle somme complessivamente percepite **non abbia** caratteristiche di **marginalità**. Al riguardo, si osserva la percezione nell'arco solare di somme inferiori al vigente limite in materia (per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, attualmente pari 4.500,00 annui) costituisce ragionevolmente indice di marginalità dei compensi

Infine si rileva che, poiché il professionista è per definizione un soggetto che si rivolge ad una committenza indeterminata, l'esistenza di una committenza plurima, effettiva o potenziale, è certamente indice della presenza di attività professionale.

CONI in data 19/12/2006

Evidenza forti divergenze sul piano interpretativo con ENPALS, ai fini dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Chiede che dette attività in quanto rientranti tra i redditi diversi, abbiano lo stesso trattamento loro riconosciuto da INPS/INAIL ed AE

ciò in riferimento al dettato dell'art. 2 della L. 335/1995 Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

CONI in data 21/7/2009

torna sull'argomento con informativa alle federazioni, indicando che ENPALS continua ad avanzare richieste di regolarizzazione e CONI continua a sostenere la propria tesi

INPS nota del 17/04/2013 – CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO

Interviene su ...collaboratori nelle associazioni sportive dilettantistiche

Premette l'assoggettamento alla disciplina fiscale e previdenziale dei redditi diversi art. 67/917 ricordando:

- da un punto di vista fiscale, fino ad € 7.500 (ora 10.000) lordi annui, sussiste l'esenzione al pagamento dei tributi;
- da un punto di vista previdenziale non c'è l'obbligo di versamento dei contributi, se sussistono particolari condizioni.

Le condizioni necessarie, contemporaneamente presenti, per avere diritto all'esenzione contributiva nei casi di questi redditi professionali sono:

- a) l'attività lavorativa, anche se esercitata in via non **esclusiva** né **preminente**, non deve svilupparsi con caratteristiche di abitualità;
- b) La misura delle somme percepite deve avere caratteristiche di **marginalità**. Si può parlare di indice di marginalità, nell'anno solare, nei casi in cui **si ricevano compensi inferiori ai 4.500**, € lordi l'anni.

Pone l'attenzione, per ulteriore specifica, che il reddito professionale è inteso come il compenso percepito dal professionista, cioè un soggetto che si rivolge a molteplici datori di lavoro.

Ha ripreso puntualmente la circ. Enpals 13 del 7/8/2006

Ministero Lavoro Interp. 59 del 10/07/2009

Inps circ. 164/2001 – Inps circ. 213/1998

QUANDO ENPALS E QUANDO GESTIONE ARTIGIANI/COMMERCianti E GESTIONE PISCINE

Lavoratore dipendente di palestra iscritta Albo imprese Artigiane ed esercente attività estetica o riabilitativa

In base al dettato del DM 15/3/05 i dipendenti di palestre, sale fitness.....
Rientrano nelle categorie obbligatoriamente iscritte all'Enpals

Inps con circ. 164/2001 indica che le palestre devono essere inquadrare nel settore industria se svolgono attività sportiva

Inps con circ. 164/2001 indica che le palestre devono essere inquadrare nel settore terziario/artigianato se non svolgono attività sportiva ma solo diretta a conseguire risultati estetici o di recupero motorio

Se è vero che l'obbligo ass.vo sorge dalla qualifica del lavoratore a

prescindere dal tipo di impresa presso cui vengono svolte prestazioni (es. musicisti che si esibiscono presso bar o ristoranti), si ritiene che lo svolgimento di attività sportiva nell'ambito dell'impianto o del circolo, connoti imprescindibilmente la fattispecie.

In sostanza, l'assoggettamento a Enpals non discende dalla mera denominazione dell'attività quale «palestra», ma occorre una attenta disamina dell'attività complessivamente esercitata dall'azienda e delle professionalità nella stessa impiegate.

Se l'attività consiste in cure estetiche o recupero motorio e pertanto non di natura sportiva, debba essere assoggettata a contribuzione INPS e no Enpals

Con riferimento ai concetti sopra esposti, circ. INPS 66/2010 e din merito al corretto inquadramento dei datori di lavoro esercenti l'attività di **gestione piscine**, si precisa che gli stessi devono essere inquadrati nel settore industria qualora le piscine stesse vengano utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva, nel significato sopra indicato.

Enpals circ. 13 del 15/10/2010 – sala di incisione

Determina una retribuzione convenzionale per cantanti ed orchestrali che svolgono in sala di incisione attività di interprete principale nella realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici.

Inps circ. 66 del 18/05/2010- dipendenti case da gioco

Dipendenti di case da gioco, sale scommesse e sale giochi, sono iscritti ENPALS se tale attività è esercitata in modo esclusivo dal datore di lavoro. se l'attività ha carattere promiscuo (es. nel contesto di pubblico esercizio) valutare se tali attività presentano o meno il carattere dell'autonomia. Se non vi è autonomia della casa da gioco rispetto al pubblico esercizio e se i dipendenti vengono utilizzati in modo promiscuo, questi vengono assicurati ai fini previdenziali presso INPS (settore terziario se pubblico esercizio)

Inps mess. 1593 del 11/04/2016 – coreografo/assistente coreografo

Inizialmente non compreso in elenco delle categorie professionali assicurate ENPALS, il «coreografo/assistente coreografo» è da intendersi all'interno della categoria «ballino/tersicoreo».

Inps circ. 66 del 18/05/2010 – dipendenti di sale scommesse

Dipendenti di sale scommesse , sia inerente eventi ippici o ad altri eventi sportivi, obbligatoriamente iscritti ENPALS se in ambito di rapporto di lavoro subordinato.

Diversamente, nel caso di prestatori d'opera addetti ai totalizzatori e alla ricezione delle scommesse, gli stessi sono iscritti ENPALS sia in ambito di lavoro autonomo che subordinato, solo in caso di scommesse effettuate presso ippodromi, sale da corsa ed agenzie ippiche.

Min. Lavoro interp. 59/2009 – musicisti presso bar e ristoranti

Obbligo assicurativo Enpals sorge dalla qualifica del lavoratore a prescindere dal tipo di impresa presso cui vengono svolte le prestazioni . Es. musicisti che si esibiscono presso bar / ristoranti: obbligo Enpals (concetto ripreso da circ. Inps 66/2010)

Enpals circ. 21 del 4/8/1999 – già iscritti Enpals svolgono attività didattica

Non si configura con attività di spettacolo ma come prevalente caratteristica di insegnamento la prestazione resa da lavoratori già iscritti Enpals, i quali prestano anche attività didattica in occasione di corsi di formazione, %%

aggiornamento e preparazione professionale e similari nei vari settori dello spettacolo in senso lato

Enpals mess. 8 del 4/12/08 – autori televisivi e autori di testi

Con specifico riferimento agli autori di testi / autori televisivi, si può affermare che non configurando nel novero dei soggetti obbligatoriamente assicurabili Enpals, non sussiste per gli stessi obbligo di contribuzione in merito

Cassazione 633 del 22/1/1997 – televendite

I lavoratori che si occupano della vendita dei prodotti assimilabili ai presentatori, pur svolgendo attività di presentazione dei prodotti a mezzo televisione, non realizzano uno spettacolo inteso con la finalità del divertimento. No Enpals

Min. Lavoro interp. 41/2011 – esperto opinionista – commentatore

«l'ospite» chiamato a fronte di compenso a fornire in modo continuativo una opinione in seno alla trasmissione ... sarà soggetto ad Enpals solo ove il soggetto medesimo sia assoggettato a tale contribuzione in quanto lavoratore dello spettacolo con qualifica rientrante nell'elenco (DM 15/3/05) . %%%

Diversamente ove l'ospite sia un professionista iscritto all'albo e già soggetto alla rispettiva cassa di prev.za, il compenso percepito rientra nella contribuzione dovuta alla cassa a cui è iscritto.

Relativamente alla figura del «commentatore» televisivo, è figura di supporto e sostegno al presentatore/conduuttore. Si Enpals.

L.91/1981 – Inps Circ. 20/2002

SPORTIVI PROFESSIONISTI

soggetti: atleti, allenatori direttori tecnico sportivi, preparatori atletici

attività: esercitano attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline sportive regolamentate dal CONI

atleti: lo sportivo che scambia prestazioni agonistiche con retribuzione, cioè colui che, nell'ambito di una pratica sportiva agonistica, abbia l'interesse preminente di trarre sostentamento dall'attività sportiva (iscritto ENPALS)

allenatori e preparatori atletici: sono generalmente indicati nelle normative federali con la qualifica di tecnici, vale a dire coloro ai quali sono affidati compiti e funzioni di tipo «tecnico-sportivo» (iscritto ENPALS)

direttori tecnico-sportivi: verificare disposizione delle Federazioni (iscritti ENPALS)

es. FIGC il direttore tecnico è abilitato alla conduzione tecnica delle squadre di ogni tipo, d'intesa con i tecnici responsabili di ciascuna squadra

es. FIGC è direttore sportivo colui che indipendentemente dalla denominazione svolge attività concernenti l'assetto organizzativo della società, ivi compresa la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società ed atleti o tecnici

non rientrano in ambito L. 91/1981: medici sociali, massaggiatori, massiofisioterapisti, fisioterapisti, terapisti della riabilitazione (se lavoratori dipendenti iscrizione ENPALS)

direttore generale o altri dirigenti amministrativi: trattandosi di dirigenti di impresa industriale – iscritti INPS (ex INPDAI)

rapporto fra sportivi professionisti e società sportive:

per l'**atleta** costituisce sempre oggetto di contratto di lavoro subordinato .

Salvo sussistenza di lavoro autonomo quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni, in quanto elementi qualificatori esclusivi e vincolanti:

- a) Attività svolta nell'ambito di una singola manifestazione o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo
- b) Atleta non contrattualmente vincolato per quanto riguarda le sedute di preparazione od allenamento
- c) Prestazione non superiore a 8 ore settimanali oppure 5 gg al mese o 30 gg in un anno

per gli altri prestatori di lavoro in esame (allenatori, direttori tecnici e sportivi e preparatori atletici), il giudizio sulla natura subordinata o meno si valuta sulla base delle modalità concrete del rapporto

costituzione del rapporto: premesso l'obbligo della forma scritta, possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite in spa o srl.

Il contratto può essere solo a tempo determinato (non ha limitazioni ex DLgs 368/2001 ed ora Dlgs 81/2015) per una durata non superiore a 5 anni (termini superiori non determinano il contratto nullo, ma vengono sostituiti dal termine massimo)

la costituzione del rapporto di lavoro sportivo non è soggetta alla normativa sul collocamento, ma all'obbligo del deposito in federazione del contratto per approvazione

(nb. Min.Lavoro circ.13 del 14/2/17 in materia di comunicazione al collocamento Include la prestazione sportiva di cui alla L.89/1981 se svolta in forma di cococo)

Non si applicano ai contratti sportivi professionisti: mansioni dei lavoratori, norme sul TFR (vengono regolamentate dalle singole federazioni), tempo determinato, accertamenti sanitari, impianti audiovisivi.

estinzione del rapporto: recesso dal rapporto esclusivamente per giusta causa

premio addestramento e formazione tecnica: in caso di primo contratto professionistico, la federazione stabilisce premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile (premio che deve essere obbligatoriamente reinvestito nel perseguimento di attività sportive)

Enpals: art. 9 della L. 91/1981 indica per tutti gli sportivi professionisti, anche in forma autonoma, l'obbligo di iscrizione/contribuzione Enpals

CCNL IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE PROFIT E NO PROFIT

decorrenza 22/12/15 – 31/12/18

il fine: considerata la regolamentazione dello sport professionistico, necessità di porre in atto norme e tutele adeguate anche per il settore dello sport dilettantistico e tutto mondo dello sport non professionistico

firmatari: slc- cgil / fisascac-cisl / uilcom-uil – confederazione dello sport – Confcommercio

Validità e sfera di applicazione: gestione dei rapporti di lavoro negli impianti e nelle attività sportive, nel rispetto delle previsioni contenute nella L. 91/1981 e regola su tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra le imprese e gli enti, anche di carattere associativo, che abbiano come finalità la gestione di atleti e/o l'utilizzo di un impianto o di aree destinate allo svolgimento della pratica sportiva, del fitness, e del benessere e del relativo personale dipendente

CALCIATORI PROFESSIONISTI - CAMPIONATO LEGA PRO

- Specifici CCNL per calciatori, direttori sportivi, allenatori, preparatori atletici
- Compenso concordato da contratto depositato in Lega
- Compenso annuale viene suddiviso per il numero delle mensilità
- Prevista indennità di fine carriera, acceso presso FIGC, con contributo del 6,25% sulla retribuzione annua lorda a carico della Società ed un contributo del 1,25% carico lavoratore
- Fondo di solidarietà con contributo del 0,5% a carico del lavoratore
- Attenzione alle disposizioni dettate dalle NOIF (norme organizzative interne della FIGC) ed al codice di autoregolamentazione Lega-Pro

pagamento emolumenti esclusivamente **utilizzando i conti correnti** indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato ed esclusivamente sul c/c indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto; (NOIF art. 85)

in caso di accordi per **rateazione** e/o **transazione** le società devono depositare presso COVISOC la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute (NOIF art. 85)

F24 PER RITENUTE FISCALI - entro il **16 del mese successivo** a quello di pagamento (principio di cassa es: ritenute mese settembre, emolumenti pagati ottobre, versam entro il 16/11) (*art. 8.3.3 codice di autoregolamentazione LEGA-Pro*)

le ritenute fiscali del mese di Febbraio (di competenza) , i termini di pagamento devono essere anticipati al **16/3** indipendentemente dal pagamento degli emolumenti (*art. 8.3.3 codice di autoregolamentazione LEGA-Pro*)

contestualmente al deposito del bilancio e della relazione semestrale, poi il 31/5 ed il 30/11 depositare in COVISOC indicatore del Costo del Lavoro allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il costo del lavoro allargato (CLA) ed i Ricavi (R) (NOIF art. 85) **NB** le neo promosse in serie C sono esonerate dal deposito dei suddetti indicatori di controllo, calcolati sul bilancio d'esercizio al 30/6 della stagione sportiva in cui la società militava nel campionato di serie D

AE circolare 37/E del 20/12/2003

Interessante prassi riguardante questioni fiscali di interesse delle società sportive emerse nel corso di tavoli tecnici tra Agenzia Entrate e FIGC/Leghe Nazionali Profess.

Sede di lavoro, ritiri pre campionato, vitto durante allenamento, charter aereo utilizzato per le trasferte, etc.etc.

ENPALS – obbligazione contributiva sport e spettacolo

Inps circ. 154 del 03/12/2014

Insorge per effetto del mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative riportate nell'art. 3 del DLgs cps 708/1947 (tassativamente adeguato ed integrato da Decreto 15/03/2015 del Ministero Lavoro)

assume rilievo unicamente la natura della prestazione effettivamente svolta ed è irrilevante la natura del rapporto di lavoro ai fini dell'obbligo contributivo, sia esso: di natura subordinata, parasubordinata, autonomo, ivi compresa con posizione iva (quando il legislatore ha ritenuto di conferire rilevanza alla natura del rapporto ai fini dell'obbligo assicurativo, lo ha fatto specificatamente : es. case da gioco obbligo contributivo solo per impiegati e doperai subordinati – vedi altra diapositiva)

per committente si intende il soggetto che ingaggia un lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo o parasubordinato

obbligazione contributiva sempre a carico del datore di lavoro (committente) anche nei casi di rapporti di lavoro autonomo, salvo diritto di rivalsa sulla quota carico lavoratore

a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro:

- 33% della retribuzione/compenso lordo (di cui 23,81% carico datore/committente – di cui 9,19% carico lavoratore)
- 35,70% per ballerini/tersicorei/coreografi ed assistenti coreografi

ogni prestazione resa dal lavoratore nell'arco della giornata è equiparata ad una prestazione giornaliera con l'applicazione di una retribuzione minima legale (€ 48,74) (tabelle retributive convenzionali per categorie particolari come ad es. interpreti musicali in sala di incisione)

accesso ai trattamenti pensionistici basato sul numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa

procedura di iscrizione datori dello spettacolo e dello sport:

- disposizione contributiva unica
- nel settore spettacolo acquisizione del certificato di agibilità
- da 01/01/15 datore di lavoro spettacolo se per un lasso di tempo che comprende «x» mesi, non ricorrono obblighi contributivi, necessario sospensione attività produttiva (mancato adempimento genera anomalie con effetti su DURC)
- disposizione che non vale per lavoratori autonomi esercenti attività musicali (L.350/2003) (inquadramento automatizzato con csc 7.07.11 e codice ateco 90.01.09)

CONTRIBUZIONE

Inps circ. 6 del 25/01/2019

LAVORATORI SPETTACOLO

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche da 01/01/1996:

- aliquota 33% (23,89 carico datore – 9,19 carico lavoratore)
- minimale giornaliero € 48,74
- aliquota 35,70% per ballerini/tersicorei/coreografi ed assistenti coreografi
- massimale annuo € 102.543,00 – su retribuzione eccedente contributo solidarietà del 5% (2,5% carico datore+ 2,5% carico lavoratore)
- Retribuzione da € 47.143,00 annua a € 102.543,00 annua – aliquota aggiuntiva 1% (solo carico lavoratore)

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche fino a 31/12/1995

- aliquota 33% (23,89 carico datore – 9,19 carico lavoratore)
- minimale giornaliero € 48,74
- aliquota 35,70% per ballerini/tersicorei/coreografi ed assistenti coreografi
- massimale annuo di retribuzione € 102.543,00
- contributo di solidarietà del 5% (2,5% carico datore + 2,5% carico lavoratore) con massimale di retribuzione giornaliera pari a € 748,00 e come da specifica tabella
- aliquota aggiuntiva 1% carico lavoratore sulla retribuzione giornaliera eccedente € 151,00 (€ 47.143,00 annui) e fino al massimale come da specifica tabella

tutto quanto sopra vale anche per compensi in ambito sportivo di natura non professionistica

da €	a €	€	Giorni di contrib. accreditati
748,01	1.496,00	748,00	1
1.496,01	3.740,00	1.496,00	2
3.740,01	5.984,00	2.244,00 (es. 4000,00 – 2.244,00 = 1.746,00 x 5%)	3
13.464,01	16.456,00	5.236,00	7
16,456,01	In poi		8

CONTRIBUZIONE MINORE

(da 01/01/1980 L. 33/1980 trasferisce a INPS le competenze relative a contribuzione di malattia e maternità)

- 5,17% (cuaf 0,68+malattia 2,22+maternita' 0,46+Fg Tfr 0,2+Aspi 1,61)
- 1,4% aspi per t.d.
- FIS (fondo integr salariale) se + 5 dipendenti

con riferimento ai contributi INPS per indennità di disoccupazione (DS) trattamento di fine rapporto (TFR) nonché per la cassa unica assegni familiari (CUAF), gli stessi sono dovuti solo per il personale appartenente al settore dello spettacolo assunto con vincolo di subordinazione, restandone pertanto esclusi i collaboratori a progetto (Min.Lav. interp. 13/2011)

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

- aliquota 33% (23,89 carico datore – 9,19 carico lavoratore)
- minimale giornaliero € 48,74
- massimale annuo € 102.543,00
- aliquota 1,28% per malattia carico datore

LAVORATORE AUTONOMO CON PARTITA IVA

- aliquota 33% (23,89 carico datore – 9,19 carico lavoratore)
- minimale giornaliero € 48,74
- massimale annuo € 102.543,00

PRESTAZIONE OCCASIONALE

- aliquota 33% (23,89 carico datore – 9,19 carico lavoratore)
- minimale giornaliero € 48,74
- massimale annuo € 102.543,00
- esenzione adempimenti e contributiva per retribuzioni non superiori a € 5.000,00 e per determinate categorie (L. 296/2006 art.1 c.188)

Enpals circ. 2/2008 in merito esenzione € 5.000,00

Lavoratori interessati:

- Giovani fino a 18 anni
- Studenti di scuola meda superiore ovvero iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennalefino al 25mo anno di età
- Pensionati di età superiore a 65 anni
- Coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo

Profilo oggettivo deve essere duplice: l'ambito dello svolgimento delle prestazioni ed il compenso percepito nel corso dell'anno solare

- Con riferimento alla prestazione lavorativa si applica ai soggetti che effettuano esibizioni musicali dal vivo in spettacoli, in manifestazioni di intrattenimento e nell'ambito di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche
- In relazione al requisito reddituale che non deve superare nell'anno € 5.000,00, nel caso di superamento, adempimento degli obblighi previsti per la quota di retribuzione eccedente

Regime di esenzione anche per gli adempimenti:

- No iscrizione Enpals
- No versamento contributivo
- No obbligo certificato di agibilità

RETRIBUZIONE IMPONIBILE GIORNALIERA DA CALCOLARE SULLE GIORNATE EFFETTIVE

Sulla base di un precedente orientamento ora superato, l'Enpals riteneva che la retribuzione imponibile si ottenesse dividendo l'importo dei compensi per il nn delle giornate comprese nel periodo del contratto (es. contratto di un mese di € 1000,00 con tre giorni lavorativi alla settimana, $1000.00 : 26 = 38,46$, poiché tale valore inferiore al minimale giornaliero di € 48,76, il calcolo della contribuzione avveniva su un imponibile pari al minimale moltiplicato per 26 gg.)

Successivamente (circ. Enpals 14/2007) l'Ente torna sull'argomento affermando che la retribuzione giornaliera imponibile dei lavoratori iscritti Enpals si ottiene dividendo il compenso corrisposto per le giornate effettive in cui si è svolta la prestazione (nell'es. $1000,00 : 12 = 83,33$ superiore al minimale giornaliero e pertanto base imponibile € 1.000,00),

La modifica in seguito a varie sentenze di Cassazione in merito.

LAVORATORI SPORTIVI PROFESSIONISTI

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche da 01/01/1996:

- aliquota 33% (23,89 carico datore – 9,19 carico lavoratore)
- minimale giornaliero € 48,74
- massimale annuo € 102.543,00 (mensile € 8,545,25)
- su retribuzione annua da € 102.543,00 a € 747.540,00 contributo solidarietà del 1,5% (0,75% carico datore+ 0,75% carico lavoratore)
- su retribuzione annua da € 47.143,00 a € 102.543,00 aliquota aggiuntiva 1% (solo carico lavoratore)

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche fino a 31/12/1995:

- aliquota 33% (23,89 carico datore – 9,19 carico lavoratore)
- minimale giornaliero € 48,74
- massimale giornaliero € 329,00 (annuo 102.543,00)
- su retribuzione da € 329,00 (annuo € 102.543,00) a € 2.396,00 (annuo € 747.540,00) contributo solidarietà del 1,5% (0,75% carico datore+ 0,75% carico lavoratore)
- su retribuzione da € 151,00 (annua € 47.143,00) a € 329,00 (annua € 102.543,00) aliquota aggiuntiva 1% (solo carico lavoratore)

Fondo pensioni sportivi professionisti

(Inps circ. 124/2017)

L.366/1973 estende tutela assicurativa IVS di cui al DLgs 708/9147 ai calciatori con contratto con società sportive affiliate FIGC che svolgono attività in campionati di serie A/B/C (ora Lega Pro) ed agli allenatori sempre vincolati con dette società di calcio.

La tutela non riguarda l'assicurazione per indennità economica di malattia e di maternità (espressamente esclusa dall'art. 1 della L.366/1973).

Successivamente con L. 91/1981 è stata estesa la sola assicurazione per invalidità vecchiaia e superstiti ad atleti, allenatori, direttori-tecnico sportivi e preparatori atletici che svolgono la loro attività anche nell'ambito di altre discipline che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di professionismo sportivo, non riconoscendoli destinatari dei trattamenti economici di malattia e maternità, parimenti a quanto precedentemente previsto per calciatori ed allenatori di calcio.

Allo stato hanno ricevuto il riconoscimento dello status di «sport professionistico» le discipline del **calcio**, **ciclismo**, **golf**, **pugilato**, **motociclismo** e **basket**.

Pertanto agli sportivi come sopra individuati, i datori di lavoro non sono obbligati al versamento della relativa contribuzione minore.

Minist. Lavoro interp. 26/2015
PROFESSIONISTI SETTORE CALCISTICO

Calciatori rinunciano a stipendi già maturati e non ancora corrisposti per svincolarsi in tempi rapidi dalla società e trovare altro ingaggio

Obbligo contributivo carico datore di lavoro comunque sussiste con riferimento al trattamento retributivo complessivo non erogato ma stabilito dal contratto individuale

Lavoratore non percepisce retribuzione – Non indicazione nel LUL delle retribuzioni non erogate

L. 175 DEL 22/11/2017

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia

Governo delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti per la riforma, la revisione ed il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, circensi,..... mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo»

- Ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione,
- Riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività dello spettacolo
- In relazione al settore della danza:
 - 1) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza
 - 2) Introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle **scuole di danza** ed al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare %%

e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati a validi su tutto il territorio nazionale

- Riordino ed introduzione di norme che disciplinino in modo sistematico ed unitario... il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo ... agli aspetti retributivi, tenuto conto del carattere intermittente delle prestazioni

DISEGNO DI LEGGE n.999

Comunicato alla presidenza il 21/12/2018

Delega al Governo per la razionalizzazione della normativa sullo sport

- Definire le qualifiche professionali necessarie per l'insegnamento delle discipline sportive e delle attività motorie, tra laureati in scienze motorie, diplomati ISEF ed istruttori dotati di brevetto rilasciato da FSN/DSA/ o EPS
- Identificare i luoghi dove si possa praticare sport, stabilendo facilitazioni urbanistiche per convertire immobili con altre destinazioni d'uso in impianti sportivi
- Suddivisione delle attività sportive in professionismo, semiprofessionismo e dilettantismo
- Introduzione dell'esenzione IVA (art.10 n.20) del DPR 633) per i corsi di avviamento alla pratica sportiva ed attività motorie poste in essere da asd o ssd
- Prevedere che premi e compensi e rimborsi di cui all'art. 67 , siano considerati redditi diversi indipendentemente dal loro ammontare e dalle modalità di svolgimento della prestazione, se erogati a soggetti che siano già titolari di propria posizione previdenziale ed assicurativa

- Prevedere che premi e compensi e rimborsi di cui all'art. 67 , se erogati a soggetti che **non** siano già titolari di propria posizione previdenziale ed assicurativa, per la somma eccedente € 10.000,00 siano soggetti alla Gestione Separata INPS
- Abrogare i punti 20 e 22 del DM 15/3/2005